

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1292/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2014****relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto attiene alla loro reazione all'azione dell'incendio. Le pavimentazioni in legno sono tra i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di tale decisione.
- (2) Le prove hanno rivelato che le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN 14342 hanno prestazioni stabili e prevedibili in materia di reazione al fuoco a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni di densità del legno, di spessore della pavimentazione e di uso finale del prodotto.
- (3) Le pavimentazioni in legno contemplate dalla norma armonizzata EN 14342 dovrebbero pertanto essere ritenute conformi alle classi di prestazione di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 2000/147/CE a dette condizioni, senza bisogno di ulteriori prove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le pavimentazioni in legno cui si riferisce la norma armonizzata EN 14342, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato del presente regolamento, sono considerate conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato, senza bisogno di prove.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽²⁾ Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).